



I. C. “GINO ROSSI VAIRO”
Via A. Moro, 10 – 84043 – Agropoli – Sa –A.T. CAM0000028
Segreteria tel./fax 0974-823222 Presidenza 0974-823112
C.M. SAIC8AT00D – C.F. 90009620650 – C/C.P. 18070847 –C.F.E. UF1K7E
E-mail: saic8at00d@istruzione.it; saic8at00d@pec.istruzione.it;
Sito Web: www.icrossivairo.edu.it



CIRC. N° 11

Agropoli 27/09/2022

A tutto il Personale Docente ed Ata
Sede di Agropoli e Giungano

Oggetto: D.M. n. 238 dell'8/09/2022 **Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023**.
Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative

Con circolare del Ministero dell'Istruzione n. 0031924 dell'08/09/2022, che di seguito si allega, è stato trasmesso il D.M. n. 238 dell'8/09/2022 con cui è stato fissato al **21 Ottobre 2022** il **termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio** a decorrere **dall'1.09.2023**, per il personale docente, educativo e ATA.

Nella predetta circolare è fissato **al 21 ottobre 2022** il termine ultimo per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola, docenti ed Ata delle istanze **di permanenza in servizio** ai sensi dell'art.1, comma 257, legge 28-12-2015 n. 208 e successive modifiche od integrazioni, ovvero **per raggiungere il minimo contributivo**.

Si precisa che **entro** il medesimo termine del **21 ottobre 2022** è **consentita la revoca** tramite polis delle domande di cessazione precedentemente inoltrate.

Il termine del **21 Ottobre 2022** deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, **che intenda cessare** dal servizio con decorrenza 1 settembre 2023 **o** che intenda **revocare l'istanza** eventualmente già inoltrata, **dovrà eseguire entrambe le procedure indicate nei punti 1 e 2** in quanto le finalità sono diverse:

1) inoltrare istanza di cessazione dal servizio, **ESCLUSIVAMENTE ON-LINE** secondo la procedura WEB POLIS **“istanze on line”** disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it). La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive contemporaneamente, la prima conterrà le tipologie con domande di cessazione ordinarie, la seconda conterrà la domanda di cessazione dal servizio per la c.d. “quota 100”, la terza conterrà la domanda di cessazione dal servizio per la c.d. “quota 102”.

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Si rimanda per gli approfondimenti sul punto al contenuto della Circolare ministeriale.

2) presentare domanda per l'**erogazione della pensione** diretta ordinaria **direttamente all'INPS** esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
 - Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Si sottolinea che la presentazione e il corretto inoltro dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è indispensabile per poter essere considerati in pensione. Pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per domande presentate in formato diverso, non inoltrate correttamente o presentate successivamente alla data del 21 ottobre 2022. Si evidenzia che la stessa procedura e il termine del 21 ottobre deve essere osservato anche per le eventuali revoche dell'istanze eventualmente già inoltrate.

Il personale che sarà collocato in pensione d'ufficio con 67 anni (compiuti entro 31/08/2023) di età e 20 anni di anzianità contributiva o con 65 anni di età (compiuti entro il 31/08/2023) e 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini maturati entro 31 agosto 2023, dovrà presentare unicamente domanda all'INPS in quanto è indispensabile per l'erogazione del trattamento pensionistico.

Le domande di trattenimento in servizio (richiesta di proroga) ai sensi dell'art 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art.1 comma 630 della legge 27-12-2017 n.205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, dovranno essere presentate entro il 21 ottobre 2022, indirizzate al dirigente scolastico e tramite le segreterie scolastiche inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- uspsa@postacert.istruzione.it;

- matilde.zelano@istruzione.it

Non saranno accolte le istanze di proroga del servizio presentate successivamente alla data del 21 ottobre 2022.

Coloro che sono interessati all'accesso all'Ape sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, dovranno presentare apposita domanda all'INPS e solo dopo aver ottenuto il riconoscimento dell'Ente, potranno presentare domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Bruno Bonfrisco

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/1993

Allegati:

La circolare: [Circolare n. 0031924 dell'08/09/2022](#)

Il decreto ministeriale: [D.M. n. 238 dell'8/09/2022](#)

Tabella riepilogativa requisiti 2023

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2023	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2023		

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose, e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023	

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2023	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

**Opzione donna - articolo 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni
dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'art. 1 comma 94 della L. 30 dicembre 2021
n. 234**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

**Quote 100 e 102 – articolo 14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 87 della L. 30
dicembre 2021 n. 234**

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni